



LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec_nasd04000b@pec.istruzione.it



LICEO "G. DE CHIRICO"
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Prot. 0007889 del 06/09/2025
II-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Del. n. 168/18 del 5 settembre 2025 del Consiglio d'Istituto)



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec_nasd04000b@pec.istruzione.it



INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Ingresso
- Art. 3 - Accessibilità Studenti
- Art. 4 - Accessibilità persone estranee alla Scuola
- Art. 5 - Orario
- Art. 6 – Frequenza scolastica
- Art. 7 - Assenze
- Art. 8 - Giustificazione delle assenze
- Art. 9 - Ritardi ed uscite anticipate
- Art. 10 - Cambi d'ora, intervalli, uscita dalle classi
- Art. 11 - Diritto di assemblea
- Art. 12 - Libertà di espressione, affissione
- Art. 13 - Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche
- Art. 14 - Sicurezza
- Art. 15 - Biblioteca
- Art. 16 - Diritti e doveri degli studenti
- Art. 17 - Norme comportamentali
- Art. 18 - Riservatezza
- Art. 19 - Sanzioni disciplinari
- Art. 20 - Organi competenti
- Art. 21 - Impugnazioni - Organo di Garanzia
- Art. 22 - Disposizioni finali

ART. 1 PREMESSA

Il regolamento d'Istituto stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia nei rapporti con l'ambiente culturale esterno. Il presente regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori. Le regole di comportamento in esso indicate servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori della cittadinanza attiva e della legalità, costruire percorsi di crescita, guardare sia al patrimonio culturale del passato che alla complessa problematicità del presente. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. È bene, pertanto, che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica.

ART. 2 INGRESSO

Per i docenti l'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (h: 7:45). L'ingresso per gli studenti è alle ore 7:50, tuttavia, può essere consentito anche dopo l'inizio delle lezioni con registrazione del ritardo sul registro elettronico, da parte del docente della 1^a ora e comunque entro le ore 8:00, ora di chiusura dei cancelli esterni. Successivamente l'ingresso in istituto e in aula è consentito in casi valutati dal dirigente scolastico o suo delegato (vedi art. 9 del presente Regolamento). Gli alunni si recheranno in vicepresidenza seguendo le indicazioni del personale docente e non docente, evitando di sostare nel cortile antistante l'edificio scolastico e nei corridoi,



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



dopo il suono della campana. Gli alunni dunque resteranno in attesa dell'inizio della seconda ora nello spazio antistante la presidenza sotto la vigilanza dei collaboratori del piano. Dopo la seconda ora, gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, dovranno essere accompagnati dai genitori o loro delegati in vicepresidenza per essere autorizzati all'ingresso. Il ritardo reiterato dell'entrata in seconda o terza ora degli alunni avrà una ricaduta sul voto di condotta.

ART. 3 ACCESSIBILITÀ STUDENTI

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal dirigente scolastico su loro richiesta.

Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.

Gli studenti sono affidati al personale della scuola dall'entrata nell'edificio fino all'uscita.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente o da persone da lui delegate. (Art. 9)

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

La scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti e ai regolamenti citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale.

Art. 4 ACCESSIBILITÀ PERSONE ESTRANEE ALLA SCUOLA

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi, le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente e accompagnati dal personale della scuola.

La scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone o cose.



LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec_nasd04000b@pec.istruzione.it



ART. 5 ORARIO

L'orario delle lezioni è affisso all'albo della scuola e dettato agli alunni in classe. Si invitano i genitori a prenderne visione. Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli alunni e annotate sul registro di classe. In caso di imprevedibili variazioni di orario legate ad eventi particolari (emergenza idrica, pericoli imminenti...) potrà essere disposta l'uscita anticipata senza preavviso per tutti gli alunni. Nel caso in cui si determinino le circostanze per un' uscita anticipata, essa sarà annotata sul giornale di classe e non sarà computata nel limite delle assenze di cui all'art.9.

ART. 6 FREQUENZA SCOLASTICA

La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibilità o il percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori della scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori. Nel caso in cui uno o più alunni non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nella loro aula dove si svolgeranno le regolari lezioni. Proprio in quanto la frequenza alle lezioni si configura come un diritto – dovere, gli studenti che, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi modo, interrompano, ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili, pertanto, incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, e possono, inoltre, essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del C.P. (interruzione di pubblico servizio)

ART. 7 ASSENZE

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere gli impegni di studio. Come da DPR 122/2009, integrato dal DLgs 62/2017, “a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Pertanto, ai fini della validità dell’anno scolastico, saranno considerate assenze da non conteggiare:

- i ricoveri ospedalieri;
- le assenze per patologie documentate (es. visite mediche, terapie, day hospital, allergie);
- partecipazione a gare sportive nazionali e internazionali, a livello agonistico, previa richiesta dei genitori;
- partecipazione a concorsi e/o stage che possano essere documentati.

Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito registro elettronico “Portale Argo” al rientro a scuola.

ART. 8 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

La richiesta di giustificazione per l'assenza compiuta deve essere effettuata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale sul registro elettronico. I genitori ricevono le credenziali dalla segreteria per poter accedere ad ARGO. Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. La giustificazione deve essere effettuata al rientro a scuola il primo giorno dopo l'assenza. Se gli alunni ne sono privi saranno, comunque, ammessi in classe, ma se il terzo giorno non verrà presentata la giustificazione, i genitori saranno



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



contattati telefonicamente o per iscritto.



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



ART. 9 RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

L'accesso alla scuola sarà interdetto a partire dai 10 minuti successivi all'inizio delle lezioni. Pertanto i cancelli esterni saranno chiusi alle ore 8:00. Successivamente l'ingresso in aula non sarà più consentito, salvo per accertate situazioni contingenti non imputabili agli alunni (ritardi o scioperi dei treni, motivi familiari documentati e/o comprovati dalla presenza di un genitore, visite mediche etc); gli stessi potranno essere ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o di un docente suo collaboratore; i docenti annoteranno il ritardo sul registro elettronico.

Al quarto ritardo in un quadrimestre i genitori saranno informati con una comunicazione scritta o fonogramma.

Le uscite anticipate sono consentite agli alunni solo se prelevati da uno dei genitori o da una persona maggiorenne, formalmente delegata dal genitore (delega sottoscritta corredata da documento di riconoscimento del genitore delegante).

ART. 10 CAMBI D'ORA, INTERVALLI, USCITA DALLE CLASSI

Durante i cambi d'ora, ai fini della sicurezza, gli alunni rispetteranno le indicazioni della presidenza sull'uso delle scale utilizzando quelle d'emergenza per la discesa e quelle interne per la salita; non si attarderanno nei corridoi o presso il distributore recandosi direttamente nell'aula di pertinenza.

ART. 11 DIRITTO DI ASSEMBLEA

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.

Assemblee degli studenti:

- È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 1 ora, da tenersi alla terza ora di lezione. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli alunni della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.
 - È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico a partire dalla quarta ora di lezione; qualora i lavori assembleari dovessero concludersi prima della conclusione dell'ultima ora di lezione, gli alunni saranno autorizzati ad uscire, comunque non prima delle 11:50.
-



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec_nasd04000b@pec.istruzione.it



- La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta dai rappresentanti d'Istituto o da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 5 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.
- Le assemblee durante l'anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.
 - Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.
 - Assemblee dei genitori:
 - Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.
 - Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.
 - L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

ART. 12 LIBERTA' DI ESPRESSIONE, AFFISSIONE

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto dovrà essere chiaramente sottoscritto e firmato.

ART. 13 TUTELA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggiamenti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituire la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

ART. 14 SICUREZZA

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.

ART. 15 BIBLIOTECA

E' istituita una biblioteca d'Istituto; essa sarà affidata all'inizio di ogni anno scolastico a docenti proposti dal collegio dei docenti.

ART. 16 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. Lo studente può intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola. Gli studenti scelgono autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assistenza psicologica. Lo studente ha diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali nel rispetto di quanto stabilito dall'Art.3. In caso di provvedimenti disciplinari, gli studenti hanno il diritto di difendersi nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia (v. art. 20). Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Gli allievi devono presentarsi a scuola con un abbigliamento consono ad un luogo di studio e di lavoro e tenere un comportamento educato e rispettoso verso persone e cose. Si ribadisce altresì l'obbligo di entrare nei laboratori con l'abbigliamento adeguato e scarpe chiuse. Gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell'istituto e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate. Gli studenti sono tenuti ad informarsi e consentire la circolazione delle informazioni, a partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l'effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione.

ART. 17 NORME COMPORTAMENTALI

1. DIVIETO DI FUMO

Come da normativa vigente (art.51 Legge 3/2003 e art.4 D.L. 104/2013 e ss.mm. e ii.), il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e si applica non solo all'interno dei locali di tutto l'edificio scolastico (palestra compresa), ma anche a tutte le aree esterne di pertinenza della scuola (cortili e zone recintate), delimitate dal perimetro delle mura di cinta dell'edificio.

Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende a tutti gli eventuali visitatori.

Ai sensi dell'art.4 del D.L. 12/09/2013, n.104, chiunque violi tale divieto è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da Euro 27,50 a Euro 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di neonati o bambini fino a 12 anni.

In caso di violazione del divieto di fumo, i dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.

Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione sono: i delegati alla vigilanza individuati dal Dirigente Scolastico, la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

È assolutamente vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari, per gli studenti durante l'orario scolastico, secondo la nota ministeriale n.3392 del 16/06/2025.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa



LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; [pec nasd04000b@pec.istruzione.it](mailto:pec_nasd04000b@pec.istruzione.it)



autorizzazione del docenti, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

L'uso dei dispositivi elettronici, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, è viceversa consentito, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Tra le finalità inclusive per cui è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici in classe rientrano quelle condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto, così come riportato nei Chiarimenti alla nota prot. N° 107190 del 19/12/2022. In questi casi l'utilizzo dello smartphone si configura come un effettivo dispositivo medico e il suo utilizzo in classe risponde alla finalità di rimuovere ostacoli all'apprendimento, favorendo le condizioni ottimali perché tutti gli alunni possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

Si precisa, inoltre, che l'uso improprio delle apparecchiature di cui sopra e, nello specifico, finalizzato alla pubblicazione di registrazioni audio, video o foto non esplicitamente autorizzato dagli interessati su siti web o social network, costituisce reato perseguibile penalmente, così come previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 10 del Codice Civile e successive modifiche e dalla Legge 71/17 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e della normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Fermo restando quanto riportato sopra, il docente della prima ora invita gli alunni a depositare nell'apposita cassetta presente in ogni aula il proprio telefono cellulare spento e a ritirarlo al termine delle lezioni o durante eventuali cambi d'aula.

Gli studenti sono tenuti, in particolar modo durante il cambio dell'ora, a prestare la dovuta e adeguata attenzione ai dispositivi depositati, fermo restando che la responsabilità della gestione degli stessi resta in capo a ciascun allievo/a, sollevando i docenti e il D.S. da qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali smarrimenti o danneggiamenti.

Gli studenti che decideranno di non depositare il proprio telefono cellulare, saranno obbligati a tenerlo spento nel proprio zaino senza alcuna possibilità di utilizzo.

L'utilizzo senza autorizzazione del cellulare o di altro dispositivo elettronico durante una verifica, oltre a determinare l'incorrere in sanzioni disciplinari, comporta la possibilità da parte del docente di invalidare totalmente o parzialmente la prova.

3. ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso degli studenti ai servizi igienici può avvenire solo con l'autorizzazione del docente di classe. Non è consentito recarsi ai servizi in assenza del docente o nei cambi d'ora.

Gli alunni possono recarsi ai servizi a partire dalla seconda ora di lezione. L'accesso ai servizi è comunque consentito anche alla prima ora, in caso di necessità, previa autorizzazione del docente di classe.

I docenti autorizzeranno l'uscita di un solo studente per volta, controllando che gli alunni rientrino in aula in breve tempo, trascorso il quale avvertiranno i collaboratori scolastici assegnati al piano.

Ciascuno studente si recherà nei servizi igienici più prossimi all'aula assegnata.

L'utilizzo dei servizi igienici deve avvenire nel rispetto delle finalità proprie di questi ultimi, avendo cura di osservare la massima igiene e di mantenere il decoro e la più assoluta pulizia degli stessi.

4. ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

È vietato introdurre nella scuola:

- bevande alcoliche;
- cibi e/o bevande, se non ad uso esclusivamente personale;
- fiori, onde evitare eventuali reazioni allergiche;
- tutto quanto possa turbare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Chi necessita di consumare bevande e/o cibi durante l'orario scolastico, esclusivamente nelle sole pause e nelle



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



modalità concordate con i docenti della classe, dovrà munirsene autonomamente e prima dell'ingresso a scuola.

Non è consentito in alcun modo effettuare ordini presso bar e/o esercizi commerciali, né tantomeno farsi recapitare dall'esterno quanto in elenco, per non turbare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Eventuali deroghe saranno concesse dal Dirigente Scolastico previa richiesta da parte dei rappresentati di classe e/o da parte dei docenti.

Gli studenti sono tenuti, inoltre, a un abbigliamento consono alle finalità del luogo e ad un comportamento corretto che escluda schiamazzi, volgarità, linguaggi e atteggiamenti offensivi o lesivi della sensibilità di quanti operano nella scuola.

Art. 18 RISERVATEZZA

Tutti i membri della comunità scolastica sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nella loro tutela, come prescritto dalla normativa vigente. Non sono consentite registrazioni audio e riprese videofotografiche né in aula, salvo autorizzazione del docente, né negli altri spazi dell'Istituto, eccetto quelle effettuate su incarico del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori. Sono, inoltre, severamente sanzionate, con un criterio di progressività, la comunicazione e la diffusione sistematica nella rete internet, e sui social media in particolare, nonché su sistemi di messaggistica come WhatsApp e simili, di dati (foto, video, audio) di altre persone senza averne preventivamente ottenuto l'esplicito consenso alla pubblicazione. Chi dovesse rendersi responsabile di tali comportamenti sarà passibile di rilievi non solo sotto il profilo disciplinare ma anche sotto quello civile e penale.

ART. 19 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità (1) e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. (2) La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma solo su quella relativa alla condotta, pur determinante ai fini della promozione alla classe successiva. La sanzione è pubblica. (3)
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma solo su quella relativa alla condotta.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal regolamento stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato. (4)
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
7. <Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

In sede di scrutini finali, il Consiglio attribuirà il voto di condotta tenendo conto anche dei comportamenti relativi all'intero anno scolastico. Così come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 5/2009, che all'art. 3, comma 1, dispone quanto segue:” Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.



LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



8. In sede di scrutini finali, il Consiglio attribuirà il voto di condotta tenendo conto anche dei comportamenti relativi all'intero anno scolastico, così come stabilito dal Decreto Ministeriale n° 5/209 che all'art. 3, comma 1 dispone quanto segue: "Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno"

9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- b) richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- c) **l'infrazione al divieto dell'uso del cellulare in aula comporta:**
 1. richiamo verbale;
 2. nota disciplinare;
 3. nota disciplinare e convocazione genitori;
 4. in caso di reiterazione, sospensione di un giorno con obbligo di frequenza convertibile in azioni di recupero educativo da svolgere all'interno della scuola o con soggetti del terzo settore del territorio (enti religiosi, associazioni di volontariato, etc.);
- d) studio individuale a scuola per 5 giorni(= obbligo di frequenza) ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata e arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;
- e) studio individuale a scuola per 10 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola per interruzione o azioni che ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, (nei casi più gravi gli studenti potranno essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale per interruzione di Pubblico servizio);
- f) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa istituzione scolastica, ovvero grave lesione al suo buon nome;
- g) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

10. L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quelle che si configurano come reato o pericolo per l'incolumità della persona lett. e) e f), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività proposta dallo studente e/o dalla famiglia ovvero dalla stessa istituzione scolastica e concordata tra questi (alunno, famiglia e istituzione scolastica).

11. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; [pec nasd04000b@pec.istruzione.it](mailto:pec_nasd04000b@pec.istruzione.it)



sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altre classi dello stesso livello. (5)

12. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza. (6)

13. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

14. Il Consiglio di classe in caso di infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni garantirà, per quanto possibile, che lo studente sia informato sulla attività didattica che svolgerà durante la temporanea interruzione degli studi.

15. Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto può essere data comunicazione scritta alla famiglia.

16. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

Art. 20 ORGANI COMPETENTI

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) comma 8 dell'articolo precedente.

2. Il Dirigente scolastico è competente ad irrogare tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. (7)

3. Le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe.

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, previo parere del Consiglio di classe.

5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

6. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



commessi reati che violano la dignità e il rispetto delle persone o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale disposto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dell'art. 3, commi 5 e 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a quindici giorni.

8. Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 7, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare una elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente, nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. I fatti penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alle Procure della Repubblica che alle Procure Regionali della Corte dei Conti.

10. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica professionale (corsi post-diploma F.I.S., ecc.), sono inflitte dalla commissione di esame applicando il presente regolamento e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. (8)

13. Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. A esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di classe. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

ART. 21 IMPUGNAZIONI – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, composto dal Preside, 2 rappresentanti dei docenti (1 componente effettivo, 1 componente supplente), 2 rappresentanti dei genitori (1 componente effettivo, 1 componente supplente) , 2 degli studenti(1 componente effettivo, 1 componente supplente), 2 rappresentanti A.T.A. (1 componente effettivo, 1 componente supplente), eletti tra i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia, presieduto dal D.S. e nominato in seno al consiglio d'istituto, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento .

2. L'Organo di garanzia di cui al comma precedente, decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 21/11/07, n. 235.

3. Se la votazione termina con il risultato di parità, prevale il voto del Presidente.



LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; [pec nasd04000b@pec.istruzione.it](mailto:pec_nasd04000b@pec.istruzione.it)



4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o ad un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
5. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione.
6. Il parere di cui al comma precedente è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che si stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto dell'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (9)
7. L'Organo di garanzia, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento.
8. Il Consiglio di Istituto deve essere tempestivamente convocato per procedere alla surroga dei componenti dell'Organo di garanzia dichiarati decaduti.
9. I componenti dell'Organo di garanzia in stato di incompatibilità non possono partecipare alle riunioni finché permane tale stato.
10. All'Organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
11. Le riunioni dell'Organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni al Consiglio di classe dell'alunno interessato. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei



**LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO**

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it



genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

4. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'Istituto attiva le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Note

(1) Ad esempio:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; b) rilevanza dei doveri violati; c) grado del danno o del pericolo causato; d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione; e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

(2) La riparazione del danno è complementare alla sanzione e non necessariamente alternativa. Se un alunno rompe intenzionalmente un vetro è ovvio che deve riparare al danno risarcendo la scuola, ma la violazione del dovere al rispetto dell'ambiente scolastico deve comunque trovare una sanzione disciplinare.

(3) Questo è un principio non contenuto nel D.P.R., ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica.

(4) L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola.

(5) Si tratta di una pena accessoria, che tende a rendere più significativa sul piano educativo l'azione sanzionatoria.

(6) Legge n. 645/1954, art. 18; l'esonero si perde da parte di quegli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui all'art. 19 -lettera d) e seguenti -del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

(7) Il Dirigente scolastico può proporre, agli OO.CC. previsti, tutte le altre sanzioni che comportano allontanamento.

(8) Il comma risponde al criterio della tempestività della sanzione.

(9) Legge n. 241/90, art. 16, comma 4. Nel caso in cui l'Organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

(10) Per patto educativo di corresponsabilità si intende la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie (D.P.R. 21/11/07, n. 235, art. 3, comma 1).